

Avv. SERGIO ALGIERI

Patrocinante in Cassazione

Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)

Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673

E-mail avvocatoalgieri@virgilio.it – PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

Ricorso

con istanza inibitoria - istanza di decreto monocratico

e istanza di notifica per pubblici proclami

Nell'interesse della docente **ARCURI Simona** - nata ad Acri (CS) il 28/09/1980 ed ivi residente alla Via Ettore Maiorana n. 46 (Cod Fisc RCRSMN80P68A053X), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. SERGIO ALGIERI**, del foro di Cosenza, presso il cui Studio in Acri (CS) alla Via P. Calamandrei n. 10 elegge domicilio (ed al cui numero di fax 0984.915027 e/o indirizzo **PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it** - **domicilio digitale** - si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria nonché le notificazioni delle parti)

- ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (C.F. 80224030587) - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio II - Dirigenti scolastici, in persona del legale rappresentante e Direttore generale *p.t.*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (C.F. 80224030587) - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)** - Commissione esaminatrice nominata con Decreto Dipartimentale prot. 666 del 19/03/2024, in persona del Presidente, presso il

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -
Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio II - Dirigenti
scolastici, elettivamente domiciliato per la carica presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, via dei Portoghesi
n. 12 (C.F. 80224030587) - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80062970373), con sede in 40126 Bologna alla Via de' Castagnoli, 1 - pec drer@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (97248840585), con sede in 00184 Roma alla Via Frangipane, 41 - pec drla@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80152500106), con sede in 16122 Genova alla Assarotti, 38 - pec drli@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80024770721), con sede in 70126 Bari alla Sigismondo Castromediano, 123 - pec drpu@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80018500829), con sede in 90146 Palermo alla Via Giovanni Fattori, 60 - pec drsi@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80022410486), con sede in 50136 Firenze alla Via Mannelli, 113 - pec drto@postacert.istruzione.it

- intimati

e nei confronti

di **CONDO' Domenica** (CNDDNC71D57H224Q), residente a
Reggio Calabria alla Via Vecchia Condera n. 13 - *controinteressato*

per l'annullamento,

**previa sospensione nella prossima camera di consiglio cui si
chiede di partecipare, e previo decreto monocratico**

- del **Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024** del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici col quale essa ARCURI Simona è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 (ossia, **corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11-quinquiesse a 11-novies del DL n. 198/2022**);
- dell'/degli atto/i e/o verbale/i, di cui si sconoscono gli estremi, della **Commissione esaminatrice** - nominata con Decreto Dipartimentale n. 666 del 19/03/2024 – relativo/i alla verifica della domanda di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 presentata dalla ricorrente e che (verosimilmente) ha/hanno portato all'esclusione della stessa di cui al D.D.G. n. 1239 del 28/05/2024 nonché di qualunque altro atto e/o verbale della medesima Commissione esaminatrice nella parte in cui si è rivelato lesivo della posizione della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 pubblicato in **allegato all'Avviso n. 82842 del 10/06/2024** – del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico - che costituisce parte integrante del menzionato Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell'Avviso n. 91843 del 21 giugno 2024 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico - avente ad oggetto '*organizzazione Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107* - là dove negli allegati elenchi dei corsisti ammessi al corso intensivo distribuiti tra

gli UUSSRR organizzatori delle attività formative e della prova finale non contempla il nominativo della ricorrente;

- **della Nota prot. n. 19263 del 20/06/2024 del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna** - avente ad oggetto *''Corso intensivo di formazione – Procedure di reclutamento di dirigenti scolastici riservata di cui al DM 107/23'* - e dell'Allagato 1 (che costituisce parte integrante della medesima nota) con cui l'USR per l'Emilia Romagna ha comunicato l'avvio del corso intensivo (ossia, 24 giugno 2024) e la relativa durata per i corsisti/candidati assegnati al medesimo Ufficio Scolastico Regionale dagli Uffici centrali dell'Amministrazione scolastica; nonché degli emandandi corrispondenti/correlativi Atti (allo stato non adottati) dell'USR per il Lazio, dell'USR per la Liguria, dell'USR per la Puglia, dell'USR per la Sicilia e dell'USR per la Toscana, nella parte in cui si sono rivelati/si riveleranno lesivi della posizione della ricorrente e, quindi, nella parte in cui non contempla/non contempleranno il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, consequenziali e/o connessi (anche se allo stato non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

OGGETTO: CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE – PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI RISERVATA EX DM 107/2023

Iter litis

La ricorrente – docente a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di II grado sulla classe di concorso A011 ed in servizio presso l'IIS Liceo Classico – Scientifico 'V. Julia' di Acri (CS) – in data **27/01/2024** ha inoltrato la domanda per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione inerente la procedura riservata di reclutamento Dirigenti Scolastici introdotta dal DL 198/2022 (domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0114528.**27-01-2024** – cfr. **doc. 5**) contestualmente provvedendo al versamento della somma di € **350,00** per come previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 137/2023 (cfr. **doc. 5_a**).

In particolare, tale procedura è stata disciplinata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con proprio **Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (doc. 6 - 6_a)**, col quale sono state definite le *'modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo art. 2'* - e tanto in attuazione dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del DL n. 198/2022 - prevedendosi all'art. 9 comma 2 del citato decreto, per coloro che sostengono la prova finale, **l'inserimento in coda 'alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259' (cfr. doc. 6).**

L'art. 2 di tale decreto ministeriale al comma 1 ha individuato, fra i soggetti destinatari della procedura (che, in via generale, sono tutti **coloro che hanno partecipato al corso-concorso per DS di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 - cfr. doc. 7 - e che - superata la prova preselettiva - abbiano sostenuto almeno la relativa prova scritta) anche** **coloro che alla data del 28 febbraio 2023** versavano (come la **ricorrente!**) nella seguente condizione:

"a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; viene, inoltre, specificato, al comma 2, che 'ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) ovvero Presidente della Repubblica nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato'; al successivo comma 3, per quel che qui rileva, viene precisato che 'Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta (...)'.

La odierna ricorrente ha giustappunto inoltrato, legittimamente, la domanda di partecipazione alla prova di accesso al suddetto corso

intensivo di formazione ex DM 107/2023, contestualmente provvedendo ad effettuare il versamento della somma di € 350,00 giusta art. 4 comma 2 del DM 137/2023 (*cfr. doc. 5 – 5_a*), in quanto, oltre a tutti gli altri requisiti richiesti, rientrava/rientra nella ipotesi espressamente contemplata dall'art. **2 comma 1 lett. a)** del succitato DM.

In particolare, ha partecipato al concorso per DS di cui al DDG 23 novembre 2017 n. 1259 (*cfr. domanda di partecipazione – doc. 7_a*) rispetto al quale ha superato la prova pre-selettiva (*cfr. Elenco ammessi alla prova scritta – doc. 7_b*) ma NON ha superato la prova scritta (*cfr. Elenco ammessi alla prova orale – doc. 7_c*).

Avverso la mancata inclusione nell'elenco degli ammessi alla prova orale (in quanto appunto respinta alla prova scritta) ha proposto dinanzi al Tar del Lazio ricorso n. 4589/2019 (**procedimento nell'ambito del quale sono stati proposti diversi ricorsi per motivi aggiunti – *cfr. infra* doc. 8)** definito con Sentenza n. 1213/2023 (doc. 9) pubblicata il 23/01/2023 e MAI notificata dall'Avvocatura (*cfr. attestazione di cui al doc. 10*), sicché, **alla data del 28/02/2023** di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 107/2023, versava sicuramente nella condizione contemplata dalla **lett. a)** della medesima norma.

Benvero, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 del richiamato DM sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione essa ARCURI Simona ha provveduto ad allegare alla propria domanda quanto specificato al **comma 5**: *'Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente: a. l'Autorità presso cui il ricorso è pendente; b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023; c. gli estremi dei provvedimenti impugnati; d. l'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente*

lettera b); e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare (...)'.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*cfr. infra doc. 5*), allegata dalla docente ARCURI Simona alla propria domanda di partecipazione alla procedura (**doc. 5**), rispetta TUTTI i requisiti/riporta TUTTI i dati richiesti dalla richiamata norma (avendo specificato la o qui ricorrente tutte le indicazioni giustappunto richiamate nel ridetto art. 3 e, in particolare, quelle relative alla lite pendente).

In data 05/04/2024 con Avviso Direttoriale n. 46322 è stata comunicata la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta per l'ammissione al corso intensivo di formazione, ossia il **6 maggio 2024** presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma alla Via Portuense (*cfr. doc. 5_b*).

La ricorrente – rientrando fra coloro che, in base ai criteri stabiliti dal DM 107/2023, avrebbe dovuto sostenere la prova di accesso scritta (per altre categorie di candidati è stata invece prevista una prova orale) per come dalla stessa indicato nella ridetta Dichiarazione sostitutiva – ha sostenuto il 6 maggio 2024 giustappunto detta prova **con esito positivo**.

Infatti, il punteggio minimo per il superamento della prova è stato fissato dall'art. 6 del DM 107/2023 in 60/100 prevedendosi che *'il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato'*; Arcuri Simona ha conseguito il **punteggio di 6.5** (giusta elenco allegato all'Avviso n. 64933 del 07/05/2024 – *cfr. doc. 5_c*), poi rettificato, in *melius*, in **6.6** (giusta elenco allegato all'Avviso di rettifica n. 76336 del 29/05/2024 – *cfr. doc. 5_d – 5_e*).

È successo, però, che con Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 (del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici) - **notificato alla odierna rappresentata in data 28/05/2024**, è stata disposta *'ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno*

2023 n. 107 nonché dell'Avviso DGPER 29 dicembre 2023, n. 79720 l'esclusione di SIMONA ARCURI nato/a a ACRI (COSENZA) il 28/09/1980 dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge' (cfr. doc. n. 1).

In particolare, la esclusione è stata disposta sull'assunto – **ERRATO** – che '*nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà SIMONA ARCURI ha attestato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza (!!! – ndr) di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023*'.

In conseguenza di ciò, allorché in data 10 giugno 2024 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione, **allegato al Decreto Direttoriale n. 2842**, il nominativo di ARCURI Simona, nonostante il superamento della prova scritta di accesso, non è stato incluso in detto elenco (cfr. doc. 3).

Ordunque, la esclusione della ricorrente dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 è oltremodo ingiusta ed oltremisura illegittima stante i seguenti

Motivi

I

**- ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI
FORMAZIONE DI CUI AL DM 107/2023 E DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ALLEGATA ALLA MEDESIMA
DOMANDA**

- VIOLAZIONE DI LEGGE (EX ART. 3 LEGGE 241/1990) PER
ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE**
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DM 107/2023**
- ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ
MANIFESTA, PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA, PER**

TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Si è detto che la esclusione della ricorrente dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 - dopo il superamento della prova di accesso svoltasi a Roma in data 6 maggio 2024 - è stata motivata, col ridetto Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 - sull'asserita circostanza che *'nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà SIMONA ARCURI ha attestato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'.*

Ebbene, è *ictu oculi* evidente il duplice errore in cui è incorsa l'Amministrazione nella valutazione della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente (**doc. 5**) e, soprattutto, dell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*infra* **doc. 5**), con conseguente concretizzazione di TUTTI i vizi, nell'*agere* della PA, sopra eccepiti (soprattutto sotto il profilo della illogicità della motivazione, dell'eccesso di potere per travisamento, illogicità ed arbitrarietà manifesta nonché per difetto di istruttoria).

Si assume, nel citato provvedimento di esclusione, che la docente ARCURI Simona avrebbe attestato, ai sensi del DPR 445/2000, *'l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'.*

E però - ferme le valutazioni di merito che verranno articolate nel prosieguo del presente atto - emerge già la palese contraddittorietà ed illogicità di tale asserzione: se quale requisito per la partecipazione al corso intensivo è/era richiesta la pendenza di una lite (al 28/02/2023 - ex art. 2 comma 4 DM 107/2023) NON avrebbe avuto alcun senso che la docente ARCURI Simona - ovviamente interessata a partecipare alla procedura (tanto da aver versato la quota di iscrizione pari ad € 350,00 - cfr. **doc. 5 a**) - dichiarasse il contrario (ossia, l'assenza di una

lite pendente; se così fosse stato non avrebbe di certo presentato la domanda!!!).

Di contro, dalla dichiarazione sostitutiva inoltrata in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura (*infra* doc. 5) risulta, **in maniera inequivocabile**, che nella stessa la ricorrente ha fatto espreso riferimento ad una lite pendente, di cui ha indicato, **in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 comma 5 del DM 107/2023**:

- a. *l'autorità presso la quale il ricorso è pendente*: **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**;
- b. *il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023*: **N° 00589/2019 Reg. Ric.** (in aggiunta, ed a conferma che alcuna dichiarazione non veritiera è contenuta nella ridetta dichiarazione, è stato indicato il numero della sentenza di definizione del procedimento, ossia N° 01213/2023 Reg. Prov. Coll.. **Rispetto a tale ultimo dato riportato nella Dichiarazione sostitutiva – che può aver fuorviato l'Amministrazione – si rimanda alle argomentazioni successive di cui al presente ricorso volte a dare contezza della indubitabile sussistenza, comunque, del requisito della pendenza della lite al 28/02/2023).**
- c. *gli estremi dei provvedimenti impugnati*: **Provvedimento prot. N° 0017907 del 17-10-2018 – Provvedimento del MIUR del 30-10-2018 – Provvedimento N° 89 del 9-11-2018 – Provved. del MIUR del 6-12-2018 – Provv. del MIUR Prot. D.D.G. N° 1178 dell'11-12-2018**;
- d. *l'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b)*: **14 dicembre 2018**;
- e. *la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) ovvero lettera b), ovvero lettera c)*: **scritta**

Ciò vale ad ESCUDERE, **innanzitutto**, che la or qui ricorrente abbia reso **dichiarazioni non veritiere** nella riferita Dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione, tanto che con la istanza di annullamento in autotutela (**doc. 2**), trasmessa

all'amministrazione in data 3 giugno 2024 (ed a cui, purtroppo, non è stato dato riscontro alcuno!) è stata evidenziata *'la necessità di immediata rettifica di quanto riportato nel decreto di esclusione nonché l'obbligo dell'amministrazione di astenersi dal porre in essere qualsivoglia attività ai fini di quanto previsto dall'art. 76 (che potrebbe produrre INGIUSTIFICATI ed INGIUSTIFICABILI danni alla odierna rappresentata)'*.

Ed allora - esclusa l'addebitabilità ad ARUCRI Simona di qualsivoglia dichiarazione non veritiera (che avrebbe potuto, sì, giustificare un provvedimento di esclusione!!) - nel merito il provvedimento di esclusione è palesemente illegittimo siccome frutto di un esercizio NON CORRETTO del potere di verifica della domanda di partecipazione alla procedura (di cui all'art. 3 comma 8 del DM 107/2023) da parte dell'Amministrazione/Commissione esaminatrice.

Quanto finora argomentato vale già di per sé solo e, quindi, sovrabbondantemente a palesare la incontestabile illegittimità dell'operato dell'Amministrazione/Commissione esaminatrice e a rendere ineludibile l'accoglimento dell'articolanda richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati siccome destinati sicuramente, all'esito del giudizio, ad essere caducati.

E però, essendo rimasti ignoti gli eventuali atti/verbali della Commissione esaminatrice (di verifica/controllo della domanda della ricorrente) che hanno portato all'adozione dell'impugnato provvedimento di esclusione, si ritiene di dover ulteriormente argomentare sulla illegittimità dell'operato dell'Amministrazione intimata sì da preventivamente controdedurre ad eventuali eccezioni/repliche che dovessero essere sollevate nel presente giudizio (sebbene alla richiamata istanza di annullamento in autotutela l'Amministrazione alcunché ha inteso replicare!!!).

Un approccio prognostica alla vicenda (che allo stato - al di là del profilo di illegittimità cui si è fatto riferimento - è l'unico possibile!) induce a pensare che l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia

ritenuto che nella fattispecie in discussione non ricorra il requisito della *pendenza della lite al 28 febbraio 2023* (espressamente richiesto dal DM 127/2023 ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione alla prova di accesso al corso di formazione intensivo) dando rilievo, verosimilmente, al riferimento fatto nella dichiarazione sostitutiva al provvedimento di definizione del procedimento n. 589/2019, ossia alla Sentenza n. 1213/2023 del 23 gennaio 2023 (**doc. 9**).

Se questo è successo (ed è verosimile che ciò sia accaduto) l'errore ulteriore a cui si faceva riferimento precedentemente è consistito proprio in ciò: **l'aver escluso - rispetto alla posizione di ARCURI Simona - la sussistenza della lite pendente al 28 febbraio 2023!!!**

Errore frutto, anche questo, di un eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, sviamento e travisamento dei fatti nonché per difetto di istruttoria.

E valga il vero!

Occorre evidenziare che, sebbene in data 23 gennaio 2023 è stata pubblicata la sentenza che ha deciso il ricorso proposto il 14 dicembre 2018 (respingendolo) la LITE, alla data (che qua rileva!) del 28 febbraio 2023, era SICURAMENTE ANCORA PENDENTE perché NON ERA ANCORA SPIRATO IL TERMINE DI 6 MESI per la proposizione di eventuale appello al Consiglio di Stato (ex art. 92 comma 3 CPA), **MAI** essendo stata notificata dall'Avvocatura la sentenza n. 1213/2023 ai fini della decorrenza del cd. termine breve (*cfr. attestazione rilasciata dal procuratore e difensore della ricorrente in quel giudizio - doc. 10*); oltretutto, quand'anche fosse stata notificata dall'Avvocatura al procuratore e difensore della/dei ricorrente/i addirittura il 23/01/2023, ossia lo stesso giorno della pubblicazione (ma, come detto, alcuna notifica è stata fatta!), il termine breve di 60 giorni per impugnare (di cui all'art. 92 comma 1 CPA) sarebbe spirato ben oltre il 28 febbraio 2023 (ossia, il 24 marzo 2023).

Del resto, è principio basilare del diritto processualciviltistico (applicabile, ovviamente, anche al processo amministrativo) quello in base al quale **la lite si considera pendente fintantoché il**

provvedimento che ha definito il giudizio non sia passato in giudicato.

Insomma, al 28 febbraio 2023 sussisteva per la docente ARCURI Simona – rispetto alla procedura di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023, da cui è stata illegittimamente esclusa - **il requisito della pendenza di una lite** (in particolare, con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) DM 170/2023) e ciò in quanto alla data del 28 febbraio 2023 la sentenza n. 1213/2023 con cui è stato definito il ricorso n. 589/2019 R.G. dinanzi al TAR Lazio – Sez. Terza *bis* (pubblicata il 23 gennaio 2023) **NON ERA ANCORA PASSATA IN GIUDICATO.**

Del resto sul principio della pendenza della lite (*rectius*: litispendenza) nel senso innanzi riferito è finanche intervenuta la **Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili che con la Sentenza 23 aprile – 12 dicembre 2013, n. 27846** ha così statuito:

'a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda oramai davanti al giudice dell'impugnazione ... la regola della litispendenza, intesa come effetto del diritto di azione, ha lo stesso fondamento, ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato, sicché la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia

regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con i mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione del giudizio" (infra motivazione cit. Sentenza; pronuncia espressamente richiamata, rispetto al richiamato concetto di *lite pendente*, anche dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, Ordinanza 7/2020/RCS del 25- 29 novembre 2020).

Il richiamato concetto di *lite pendente* è desumibile dalla motivazione di altre pronunce della Suprema Corte con le quali sono state decise questioni attinenti alla operatività dell'istituto della litispendenza e, quindi, all'applicabilità dell'art. 39 cpc precisandosi che *'il presupposto necessario ai fini della dichiarazione di litispendenza....è che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato, cioè con sentenza oramai non più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari'* (Cassazione Civile, VI Sezione, Ordinanza n. 16488/2021; *idem* Cassazione, SS.UU., Sentenza 29 luglio 2021, n. 21763).

Ed ancora: sul piano pratico i richiamati principi trovano ampia applicazione in materia fiscale e di condono allorché si prevede espressamente la possibilità di partecipare ad un condono fiscale anche nelle ipotesi di atti impositivi rispetto ai quali penda una lite, ossia atti impugnati dinanzi al giudice tributario che abbia già emesso la sentenza e fintantoché la decisione non sia passata in giudicato – *cfr.* Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2017 – doc. 12; *cfr.*, anche, art. 39 comma 12 DL 89 del 2011 convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 nonché art. 1 comma 186 – 187 Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Repetita iuvant: alla data del 28 febbraio 2023, **NON ESSENDO STATA NOTIFICATA LA SENTENZA** n. 1213/2023 di definizione del procedimento n. 589/2019 RG TAR Lazio, **LA LITE ERA ANCORA PENDENTE PERCHE' NON ERA ANCORA SPIRATO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO** (*rectius*: non essendosi ancora formato il giudicato sulla ridetta sentenza).

Da quanto finora argomentato emerge in maniera incontestabile che la ricorrente aveva/ha TUTTI i requisiti per partecipare al corso intensivo di formazione di cui al **DM 137/2023** (di cui ha per l'appunto superato la prova di accesso - *cfr.* doc. 5_c - 5_d - 5_e), compreso quello - erroneamente, illogicamente e contraddittoriamente contestato col provvedimento di esclusione - della pendenza di una lite alla data del 28/02/2023.

II

VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6

LEGGE 241/1990

- VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE (BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE).

Rispetto al suddetto requisito della *pendenza della lite* (oggetto di contestazione nell'impugnato provvedimento di esclusione) non varrebbe neppure replicare che, poiché nell'ambito del riferito procedimento dinanzi al Tar Lazio sono stati impugnati diversi provvedimenti giusta proposizione di più ricorsi per motivi aggiunti successivi al ricorso primigeno (*cfr. infra* **doc. 8**), non sono stati indicati nella Dichiarazione sostitutiva allagata alla domanda di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione tutti i provvedimenti impugnati.

Al di là di ogni considerazione rispetto alla circostanza che il modello della dichiarazione - **predisposto dall'Amministrazione** (*Dichiarazione precompilata disponibile accedendo alla domanda di partecipazione on line* - *cfr.* **doc. 6_a**: Avviso n. 79720 del 29/12/2023) - non conteneva materialmente lo spazio sufficiente per riportare tutti i (**numerosi**) provvedimenti impugnati nell'ambito del succitato procedimento n.

589/2019 TAR Lazio (cfr. **doc. 8**, ossia ricorso primigeno e **n. 6 ricorsi per motivi aggiunti** con relative ricevute di consegna della notifica telematica), si ritiene, comunque, che l'onere imposto al candidato alla procedura - previsto dall'art. 3 comma 5 del DM 107/2023 (e **rispetto al quale, oltretutto, neppure è prevista espressamente la 'sanzione' della esclusione dalla procedura nell'eventualità di irregolarità, a differenza di quanto previsto per i requisiti di cui al comma 3 della medesima norma**) - è stato pienamente assolto dalla ricorrente con la indicazione della data di proposizione del ricorso primigeno, dei provvedimenti con questo impugnati e dell'autorità giurisdizionale investita della impugnazione nonché del numero del procedimento.

Sicché, ove l'Amministrazione/Commissione esaminatrice avesse/abbia ravvisato delle incompletezze rispetto alla indicazione di tale informazione avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 Legge 104/1992, ponendosi, lo stesso, nel caso in esame - e secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa - non già come una facoltà ma come un dovere per l'Amministrazione.

Del resto, sull'applicabilità di detto istituto in materia di procedure concorsuali dubbi non possono sussistere: *"secondo recente e condivisa pronuncia del Consiglio di Stato "I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non*

può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio² (così Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 2019, n. 7975; in termini T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 1 aprile 2021, n. 172).

3.4.- Ritiene il Collegio preferibile tale orientamento, pertinente al caso di specie, caratterizzato come visto da errore formale riconoscibile nella presentazione della domanda da parte del concorrente, dal pacifico e non contestato possesso da parte del concorrente stesso

del requisito di ammissione richiesto e dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione.

(...) 3.6. - *L'adesione al descritto orientamento - ad opinione del Collegio - è tanto più motivata alla luce del rilevante principio di cui al comma 2-bis dell'art 1 L.241/90 introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede" (TAR per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, Sentenza n. 416/2022).*

Alla luce di ciò - ammesso per ipotesi (perché sulla base del provvedimento di esclusione non è dato saperlo) che l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia riscontrato delle irregolarità/incompletezze nella indicazione dei provvedimenti impugnati col ricorso (di cui sono stati correttamente e esaurientemente fornite tutte le indicazioni richieste per come espressamente indicato dal DM 107/2023) - sarebbe stato preciso dovere dell'Amministrazione attivare il soccorso istruttorio tanto più che - **trattandosi di procedura NON a numero chiuso** (*rectius*: non è previsto un numero limitato di posti; chiunque in possesso dei requisiti di accesso è stato ammesso a partecipare), la possibilità data alla ricorrente di eventualmente integrare la dichiarazione sostitutiva (siccome in possesso di TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROVA DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE INTENSIVO richiesti dal DM 107/2023, avendone fornito la prova) non si sarebbe tradotta nel riconoscimento, in suo favore, di un vantaggio rispetto agli altri candidati (trattandosi per l'appunto di procedura aperta a tutti quelli in possesso dei requisiti richiesti dal DM 107/2023) in palese violazione della *par condicio* quanto, piuttosto, nella piena attuazione del principi di collaborazione e buona fede, di cui all'art. 2-bis dell'art. 1 L. 241/1990, che devono

improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, e che assumono pregnanza ancora maggior se rapportati ai doveri di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione alla cui osservanza è tenuta la Pubblica Amministrazione

Nel caso di specie il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio si imponeva viepiù perché il richiamo fatto nella Dichiarazione sostitutiva alla **Sentenza n. 1213/2023** di definizione del ricorso n. 589/2019 (e **SICURAMENTE NELLA DISPONIBILITA'** dell'Amministrazione) è un elemento che consentiva/consente di superare qualsivoglia eventuale irregolarità e/o insufficienza nel richiamo dei provvedimenti impugnati (**e, quindi, di verificare la sussistenza, per quel che qui rileva, del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DM 107/2023, ossia l'aver proposto ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta nell'ambito del Corso-concorso di cui al DDG n. 1259 del 2017).**

Infatti, stante giustappunto il numero elevatissimo di provvedimenti impugnati nell'ambito del ridetto procedimento (si è trattato di ricorso collettivo cui hanno aderito **ben 423 docenti - cfr. doc. 8_1**, fra cui ARCURI Simona), lo stesso Tar Lazio nella ridetta sentenza semplifica la indicazione di tutti i provvedimenti impugnati tanto da non citarli espressamente ma iniziando la motivazione (in fatto) così: *"i ricorrenti (fra cui ARCURI Simona, il cui nome compare per l'appunto fra i ricorrenti - ndr) hanno impugnato, con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti, gli atti adottati dall'intimato Ministero nell'ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, cui avevano partecipato **non superando la prova scritta**".*

Sicché, ove, per ipotesi, l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia ritenuto incompleto il richiamo dei provvedimenti impugnati (il che presuppone che fosse a conoscenza dell'oggetto di quelli

indicati nella Dichiarazione sostitutiva e di quelli mancanti), conoscendo certamente il contenuto della Sentenza richiamata nella medesima Dichiarazione (perché, per l'appunto, sicuramente nella propria disponibilità) e, quindi, l'oggetto del giudizio (**ossia, impugnazione degli atti relativi al mancato superamento della prova scritta nell'ambito del Concorso di cui al DDG n. 1259 del 2017**), attivando, per come era suo dovere, l'istituto del soccorso istruttorio avrebbe consentito alla ricorrente di sanare la eventuale irregolarità (**SENZA PREGIUDIZIO ALCUNO PER LA POSIZIONE DEGLI ALTRI CANDIDATI, trattandosi, per l'appunto, di procedura per la quale NON è stato previsto un numero di posti limitati.**).

Dovere che, nella fattispecie in trattazione, si ritiene sia stato illegittimamente (e palesemente) violato tanto più se si considera l'ingiustificato omesso riscontro alla istanza di annullamento in autotutela (inviata in data 03/06/2024 – *cfr. doc. 2*) che, ove fosse stata oggetto di scrutinio e valutazione, si è certi che avrebbe consentito una soluzione stragiudiziale della vicenda.

Insomma, l'attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito di chiarire che nell'ambito del riferito ricorso n. 589/2019 del Tar Lazio è stato impugnato espressamente anche il **D.D.G. n. 395 del 27/03/2019** dell'allora MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, recante la pubblicazione e approvazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259 del 23/11/2017 e fra i quali NON figurava il nominativo della odierna ricorrente (*cfr. doc. 7_b – 7_c*); provvedimento (unitamente ad altri connessi) impugnato col ricorso per motivi aggiunti di **lunedì 27/05/2019** (*cfr. infra doc 8: doc 8_2 – 8_2_a*) e notificato in pari data (**infatti il termine di impugnazione di 60 giorni scadeva domenica 26 maggio, sicché si è prorogato al giorno successivo non festivo, ossia lunedì 27 maggio 2019**).

ISTANZA INIBITORIA

Le anteriori argomentazioni valgono sovrabbondantemente a dimostrare la fondatezza delle censure sollevate e, quindi, la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora*!

Per come ampiamente argomentato, la ricorrente è in possesso di TUTTI i requisiti per partecipare al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 (tanto che ha partecipato in data 6 maggio 2024 alla relativa prova di accesso, SUPERANDOLA – *cfr. doc. 5_c - 5_d - 5_e*).

Il riferito plateale errore commesso dall'Amministrazione ha comportato la esclusione dalla procedura e, quindi, la preclusione della possibilità di partecipare al ridetto corso intensivo.

Si rende necessaria, pertanto, l'ammissione della ricorrente, *in via cautelare*, a detta procedura stante l'imminente inizio del corso intensivo di formazione (per come risulta dall'impugnato **Avviso n. 2842 del 10/06/2024 - doc. 3** – col quale è stata data comunicazione ai candidati ammessi al corso che *'il corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 è svolto a distanza, con inizio nel mese di giugno e conclusione entro il corrente anno scolastico'*).

E' evidente, perciò, che il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, la mancata sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati (nei limiti degli effetti pregiudizievoli prodotti nei confronti della ricorrente) varrebbe a concretare un danno esiziale ed irreparabile in quanto precluderebbe alla ricorrente **DEFINITIVAMENTE** ed **IRRIMEDIABILMENTE** (**stante l'imminente inizio del corso e la ristrettezza dei tempi di espletamento**) la possibilità di partecipare al corso ed alla relativa prova finale con la conseguenziale perdita della possibilità di essere inserita in coda alla graduatoria di merito del concorso per Dirigente Scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 (per come previsto dall'art. 1 del DM 107/2023).

Nella (NON AUSPICABILE) ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza cautelare la ricorrente vedrebbe svanire la legittima aspirazione a diventare Dirigente Scolastico perché, allorché giungerà la sentenza di (sicuro) accoglimento del ricorso la stessa risulterà *inutiliter*

data perché giungerà allorché la situazione sarà non più recuperabile/reintegrabile (a quella data il corso intensivo si sarà concluso da tempo; anzi, sicuramente i candidati che avranno superato la prova finale saranno stati già immessi nei ruoli della Dirigenza scolastica); sicché, è assolutamente necessario che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile.

Il mancato riconoscimento dell'invocato provvedimento d'urgenza risulta incompatibile con la sola tutela di merito; quest'ultima, infatti, esporrebbe la ricorrente al pericolo, **grave ed irreparabile**, di vedersi precluso, definitivamente, il soddisfacimento della **legittima aspirazione professionale a diventare Dirigente Scolastico perché allorché l'udienza di merito verrà fissata la procedura per cui è causa sarà conclusa da tempo (senza possibilità di recupero di sorta)**.

È indubbia, perciò, la necessità di una **tutela cautelare immediata** che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni, non risarcibili per equivalente, che la ricorrente subirebbe dalla non immediata riammissione alla procedura.

Insomma, in definitiva ed in necessitata sintesi, in mancanza del provvedimento d'urgenza la successiva sentenza di accoglimento del ricorso sarebbe priva di qualsivoglia possibilità di concreta attuazione: perché quando sopravverrà non consentirà di ottenere ciò a cui attualmente si ambisce e, quindi, risulterà, appunto, *inutiliter data*!

Pertanto, è di tutta evidenza, nel caso di specie, la sussistenza del *periculum in mora* e l'urgenza della concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Domanda di Decreto Presidenziale

inaudita altera parte

Essendo, però, la pronuncia sul proposto ricorso **urgentissima** più che mai, perché l'Amministrazione ha pubblicato in data 21 giugno 2024 l'Avviso (*cfr. doc. 4*) - pure impugnato per quel che qui rileva - con gli elenchi dei candidati distribuiti fra i sei Uffici Scolastici Regionali coinvolti dal Ministero nella organizzazione e svolgimento del corso intensivo (ossia, delle attività formative e della prova finale) - **tanto che i candidati**

assegnati all'USR per la Emilia Romagna inizieranno il corso addirittura in data 24 giugno 2024 - cfr doc. 4_a - 4_a_1 - 4_a_2 (con conclusione prevista per metà luglio 2024) - voglia, intanto, l'adito Tribunale - **data l'estrema urgenza del caso (configurandosi, infatti, un gravissimo danno non ristorabile di intensità tale da non poter attendere neanche i tempi della prossima Camera di Consiglio)** - sospendere i provvedimenti impugnati con decreto cautelare - e, quindi, *'inaudita altera parte'* - **nel senso ritenuto più opportuno (ordinando all'Amministrazione di ammettere IMMEDIATAMENTE la ricorrente al corso di formazione, includendola nell'elenco dei corsisti nei quali sono stati inseriti i candidati della Regione Calabria e/o in quello che garantirà la partecipazione alle lezioni fin dal loro inizio e postergando il termine per il versamento della quota di partecipazione di € 1.500,00 alla data di adozione della ordinanza collegiale)**; tanto al fine di evitare che possa essere pregiudicata l'attuazione della stessa adottanda ordinanza cautelare di accoglimento.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si chiede, ove occorrer possa, di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 (**non a numero chiuso, non essendo previsto un numero limitato di posti**), mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, **stante l'elevato numero degli stessi e l'impossibilità di conoscere i rispettivi indirizzi di residenza.**

LE CONCLUSIONI

Sono quelle suepigrafate, che qui si intendono riportate.

Si conclude, pertanto, per l'accoglimento del presente ricorso e delle incidentali domande cautelari monocratica e collegiale.

Con ogni conseguente determinazione nei confronti dell'Amministrazione intimata.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

In via istruttoria, si chiede a questo Tribunale Amministrativo di ordinare all'Amministrazione intimata, ex art. 63 d.lgs. 104/2010, la esibizione del/dei verbale/i con cui la Commissione esaminatrice ha valutato/verificato la domanda di partecipazione al Corso intensivo presentata dalla ricorrente e, in particolare, la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda medesima.

Si producono atti e documenti come da separato indice foliaro.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego pertanto il Contributo Unificato è di **Euro 325,00**.

Acri (CS), 21 giugno 2024

Avv. SERGIO ALGIERI